

Codice A1701B

D.D. 20 luglio 2023, n. 625

Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022, come modificata dalla D.G.R. 42 - 7213 del 12 luglio 2023. Sottoprogramma regionale di attuazione per l'annualità 2023-2024. Approvazione e pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi relativamente alle azioni A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, F.1.



ATTO DD 625/A1701B/2023

DEL 20/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022, come modificata dalla D.G.R. 42 – 7213 del 12 luglio 2023. Sottoprogramma regionale di attuazione per l'annualità 2023-2024. Approvazione e pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi relativamente alle azioni A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, F.1.

Premesso che:

-il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

-il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

-il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

-il Piano Strategico PAC di cui all'articolo 1, lettera (c), del Regolamento (UE) 2021/2115, del

Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato con la Decisione di Esecuzione (UE) numero C(2022) 8645 della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include, fra l'altro, i seguenti interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del medesimo regolamento:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori, articolato nelle seguenti azioni:
 - A1: corsi di aggiornamento e di formazione;
 - A2: assistenza tecnica e consulenza alle aziende;
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, articolato nelle seguenti azioni:
 - B1: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare;
 - B2: prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche;
 - B3: ripopolamento del patrimonio apistico;
 - B4: razionalizzazione della transumanza;
 - B5: miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare;
- Intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;
 - F1: attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche.

- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022 n. 614768 relativo all'attuazione del sopra richiamato regolamento (UE) 2021/2115, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, stabilisce che:

- 1) il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle Regioni e delle Province autonome (articolo 1, comma 1);
- 2) i sottoprogrammi delle Regioni e delle Province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le "Forme associate", di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 2, del settore apistico rappresentative del territorio, mentre il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le "Forme associate" del settore apistico a carattere nazionale (all'articolo 3, comma 2);
- 3) le Regioni possono stabilire in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi (all'articolo 6, commi 2 e 3).

Considerato che il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 maggio 2022 n. 278467 ha modificato il suo precedente D.M. 614768 del 30 novembre 2022, prevedendo che:

- al comma 2 dell'articolo 2, la lettera f. sia sostituita la seguente definizione: <<"Anno apistico": periodo di tempo durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici, corrispondente al periodo:
 - 1° gennaio 2023-31 luglio 2023
 - 1° agosto 2023-30 giugno 2024
 - 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025

- 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026
- 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027>>;

- all'articolo 8, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente periodo: <<A partire dall'anno apistico 1° agosto 2023- 30 giugno 2024 e per gli anni successivi, ciascuna Amministrazione partecipante avrà in dotazione l'intero importo assegnato dal Ministero.>>.

Considerato che l'importo assegnato alla Regione Piemonte dal MASAF, con decreto dipartimentale n. 663070 del 28 dicembre 2022, per l'annualità 2023-2024 (1° agosto 2023-30 giugno 2024) è pari a 1.982.254,72 euro.

Vista la D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022, recante “Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, articolo 55. Interventi a favore del settore dell'apicoltura.. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027 ed integrazione della D.G.R. n. 15 – 4621 del 4 aprile 2022 in materia di procedimenti amministrativi”;

vista la D.G.R n. 42 - 7213 del 12 luglio 2023, recante "Regolamento (UE) n. 2115/2021, articolo 55. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Modifica della D.G.R. n. 47-6393 del 28.12.2022 in relazione al sottoprogramma regionale, alla relativa tabella finanziaria per il periodo da 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024 ed ai criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027".

Visti l'Allegati 1 (Sottoprogramma regionale del Piemonte 2023/27- D.G.R. n. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022) e l'Allegato 1 (Regolamento UE 2115/2021 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – Orientamenti e criteri per il sottoprogramma regionale quinquennale 2023-2027- D.G.R. 42 – 7213 del 12 luglio 2023).

Considerato che il sopracitato Sottoprogramma regionale del Piemonte si compone di 3 interventi:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori.
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;

ad ognuna delle quali corrispondono una o più azioni di sostegno previste dal Reg. (UE) n. 2115/2021.

Considerato il riparto della dotazione finanziaria assegnata dal MASAF alla Regione Piemonte (€ 1.982.254,72) per il periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024, tra le varie azioni in cui si articola il presente programma di intervento per il settore apistico, come da tabella seguente, di cui al punto 1 del deliberato della D.G.R. 42 – 7213 del 12 luglio 2023:

INTERVENTO	AZIONE	TOTALE A CARICO P.A.
A	A1	110.000,00
	A2	800.000,00
B	B1	249.953,89
	B2	77.058,76

	B3	51.204,42
	B4	34.719,01
	B5	519.318,64
E	E	
F	F1	140.000,00
	TOTALE	1.982.254,72

Vista la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.” che ha aggiornato i termini dei procedimenti di cui alla D.G.R. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022.

Richiamato il punto 4 della D.G.R. 42 - 7213 del 12 luglio 2023:

“4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, e in particolare, il coordinamento e l’indirizzo delle attività per l’attuazione del sottoprogramma, nonché le attività per la realizzazione delle azioni presenti nel sottoprogramma;

Considerato altresì che in seguito alla fase istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, AGEA provvederà ad una successiva ed ulteriore istruttoria finale volta all’erogazione del contributo pubblico di propria esclusiva competenza;

Considerato che sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP, purché tali spese non siano antecedenti alla data del 1° agosto 2023. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, sostenute prima della presentazione della domanda;

ritenuto necessario provvedere all’approvazione e pubblicazione di tre bandi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3) per la concessione dei contributi per l’anno 2023-2024 (periodo 1° agosto 2023-30 giugno 2024) per dare attuazione al sottoprogramma regionale di cui alla D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 gennaio 2022, come modificato della D.G.R. 42 - 7213 del 12 luglio 2023, relativamente alle azioni:

- Intervento A (Allegato 1):
 - A.1: corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;
 - A.2: assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche;
- Intervento B (Allegato 2):
 - B.1: lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroa;
 - B.2: prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici;

- B.3: ripopolamento del patrimonio apistico;
- B.4: razionalizzazione della transumanza;
- B.5: miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione;
- Intervento F (Allegato 3):
 - F.1: attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche;

ritenuto opportuno richiamare la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva articolata per gli interventi, derivanti dal sottoprogramma regionale quinquennale, così come modificato dalla D.G.R. n. 42 - 7213 del 12 luglio 2023:

- BANDO 1 (Allegato 1): Intervento A, azioni a.1 e a.2, pari a euro 910.000,00, per il periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024;
- BANDO 2 (Allegato 2): Intervento B, azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, pari a euro 932.254,72, per il periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024;
- BANDO 3 (Allegato 3): Intervento F, azione f.1, pari a euro 140.000,00, per il periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024.

Ritenuto opportuno, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, di stabilire la possibilità di rimodulare l'articolazione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla chiusura dei bandi al provvedimento di liquidazione, e che tali rimodulazioni siano effettuate dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche in relazione alle forme associate e dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali in relazione alle singole aziende apistiche, in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni;

ritenuto necessario indicare la finestra temporale in cui è possibile presentare le domande relative al presente bando, stabilendola nel periodo 20 luglio 2023 – 30 settembre 2023;

considerato che i pagamenti sono effettuati direttamente da AGEA.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art.26, comma 1, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

Per le motivazioni citate in premessa

1. di approvare i bandi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 1,2,3), per l'attuazione degli Interventi nel settore dell'apicoltura relativi al Sottoprogramma regionale quinquennale (adottato con D.G.R. n. 47 - 6393 del 28 gennaio 2022, così come modificato dalla D.G.R. n. 42 - 7213 del 12 luglio 2023), per il periodo 1° agosto 2023 – 30 giugno 2024;
2. di stabilire nell'intervallo 20 luglio – 30 settembre 2023 i termini del periodo in cui è possibile la presentazione delle domande relative al presente bando;
3. di prendere atto che l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei bandi di cui al punto 1 è pari a euro 1.982.254,72;
4. di prevedere, ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 maggio 2023 n. 278467, che siano eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa e comunque successive al 1° agosto 2023;
5. di stabilire la possibilità di rimodulare l'articolazione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla chiusura dei bandi al provvedimento di liquidazione, e che queste siano effettuate dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche in relazione alle forme associate e dal Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali in relazione alle singole aziende apistiche, in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni;
6. di prevedere altresì la possibilità di utilizzare ulteriori economie realizzate da altre Regioni e comunicate al Ministero entro il 31 marzo 2024, come previsto dal comma 4, art. 9 del D.M. del 30 maggio 2023 n. 278467;
7. di specificare che la Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale), prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022 o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio gestionale regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010, e sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_INTERVENTO_A_FORME_ASSOCIATE.docx.pdf 
2. Allegato_2_INTERVENTI_B_FORME_ASSOCIATE&SINGOLE_AZIENDE_APIST
ICHE.docx.pdf 
3. Allegato_3_azione_F.1._FORME_ASSOCIATE.docx.pdf 
4. Allegato_A-_DICHIARAZIONE_DOMANDA_AIUTO.pdf 

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

(Allegato 1)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023
Bando INTERVENTO A
periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024
(Azioni A.1, A.2)

1. Descrizione generale dell'Intervento

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato dal Decreto 278467 del 30 giugno 2023, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R. n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. Beneficiari - chi può presentare la domanda di sostegno

Per svolgere le attività concernenti l'assistenza tecnica e consulenza alle aziende nel settore apistico i soggetti richiedenti le azioni A.1 e A.2. devono possedere i seguenti requisiti, come già definiti nel Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell'apicoltura." approvato con D.G.R. del 30 luglio 2021 n. 33-3646:

- **Forme associate:**
 - essere costituite con atto pubblico;
 - avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
 - prevedere il voto pro capite;
 - rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minim
 - o di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
 - rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
 - operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
 - dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
 - avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, possono concordare di svolgere azioni dell'azione a.2. delegati da altri soggetti e dietro stipula di apposita convenzione privata o analoga forma contrattuale, formalizzata per iscritto dai soggetti interessati in sede di presentazione della domanda. Pertanto le relative spese saranno rendicontate dal soggetto che ha presentato la domanda di contributo

3. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per ciascun intervento.

Pertanto:

- le forme associate potranno presentare UNA domanda di aiuto per ciascuno degli interventi di cui è costituito il sottoprogramma quinquennale regionale (A, B e F).

4. Dotazione finanziaria relativa a interventi e azioni

L'azione A.1 è volta al finanziamento di:

- corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese e loro dipendenti;
- seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici;
- strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web;
- scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.

L'azione A.2 è volta al finanziamento dell':

- assistenza tecnica attraverso tecnici che opereranno con recapiti in diverse province del Piemonte, mediante visite presso le aziende apistiche piemontesi, attraverso siti internet creati appositamente, newsletter e mediante il supporto tempestivo attraverso la messaggistica istantanea (es. WhatsApp).

INTERVENTO A Dal 1/8/2023 al 30/7/2023	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO
A.1) corsi di aggiornamento, di formazione e azioni di comunicazione	110.000,00 euro	100%
A.2) assistenza tecnica alle aziende	800.000,00 euro	90%

Con il presente atto è definito il contributo disponibile relativo all'annualità apistica 2023-2024 (1 agosto 2023- 30 giugno 2024).

L'entità dell'aiuto per l'azione A.1 è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'entità dell'aiuto per l'azione A.2 è pari al 90% della spesa ammissibile.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

5. Criteri per il riparto del contributo

Al fine di ripartire tra i richiedenti l'importo di contributo assegnato disponibile per le azioni A.1 e A.2., si procede suddividendo tale importo sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

I dati utilizzati per il riparto verranno estrapolati dalla BDN apistica (https://www.vetinfo.it/j6_apicoltura/welcome) e saranno quelli relativi al Censimento apistico nazionale del **2022**. I soggetti dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto e agli altri allegati richiesti, l'**elenco degli associati** corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione del contributo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione lineare, ovvero in misura proporzionale, per tutti).

6. Costi non ammissibili a finanziamento

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando un'attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti;
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

(*) Le **spese generali possono essere richieste unicamente dalle forme associate**. Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

7. Azioni e acquisti ammessi a finanziamento

7.1. Azione A.1 (corsi)

- Corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore dell'apicoltura;
- Realizzazione di seminari e convegni tematici, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico;
- Strumenti di informazione cartacea o via web, materiali didattici, scambio di migliori pratiche anche attraverso l'attività di networking (opuscoli, riviste periodiche specializzate del settore contenenti informazioni tecniche, economiche, organizzative da diffondere ai soci delle Associazioni, agli abbonati e operatori del settore).

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link:

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/

e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it.

NON SONO AMMESSI GADGET o MATERIALI PROMOZIONALI PRIVI DI FINALITÀ DIDATTICA O INFORMATIVA.

a. Corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore dell'apicoltura:

Le attività di aggiornamento e formazione sono rivolte ad agricoltori, aspiranti apicoltori e apicoltori interessati ad accrescere e incrementare la conoscenza e la qualificazione tecnico-professionale nel settore dell'apicoltura.

Tutte le attività possono essere aperte alla partecipazione anche di apicoltori non soci delle forme associate.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente via mail e utilizzando il Modello editabile per azione A.1 e registro presenze, almeno 48 ore prima dell'evento, ai referenti per l'apicoltura del Settore produzioni agrarie e zootecniche e ai rispettivi referenti del Settore attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali l'avvio degli eventi, la data, la sede e l'orario di svolgimento, anche nel caso in cui gli stessi vengano svolti in modalità virtuale o telematica, indicando, in tal caso, anche le specifiche tecnico-informatiche per consentire il collegamento e la partecipazione da parte del personale regionale.

b. Realizzazione di seminari e convegni tematici, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico.

I seminari, convegni o incontri di divulgazione dovranno essere intesi come momenti di aggiornamento, divulgazione, approfondimento delle conoscenze.

Potranno, altresì, essere ammissibili attività divulgative finalizzate a trattare temi apistici di interesse generale (es. tecnici, sanitari o normativi) i cui destinatari non siano esclusivamente apicoltori, ma anche tecnici esperti apistici, tecnici agricoli, periti agrari, agronomi, fitopatologi e veterinari, destinati ad operare, a vario titolo, in ambiti di interesse del settore.

Informazioni specifiche da riportare nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto per i punti di cui alle lettere a. e b.

Ogni beneficiario, dovrà presentare come documento allegato alla domanda di aiuto una relazione tecnica in cui si descrive, per ogni evento proposto, a titolo indicativo (gli elementi specifici verranno dettagliati in fase di rendiconto):

- il nome o titolo del corso/intervento/seminario/convegno;
- le modalità di svolgimento, svolgimento, comprese le informazioni necessarie nel caso in cui le attività vengano (sede, data/e oppure periodo di svolgimento e durata presunti; eventuale utilizzo di piattaforme per videoconferenza);
- programma ed argomenti dell'intervento, eventuali attività pratiche o esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni;
- elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati (ricorso a eventuali prestazioni professionali, supporti didattici e informativi, affitto locali, spese sostenute per la realizzazione degli eventi on-line, ecc.);
- numero indicativo di partecipanti.

Oltre al personale tecnico delle forme associate impiegato per l'azione a.2, sono eleggibili a contributo gli oneri sostenuti per prestazioni libero-professionali e/o consulenze esterne di specialisti con esperienza nel settore.

Per tali prestazioni libero-professionali e consulenze esterne deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto incaricato della prestazione, con allegato il *curriculum vitae* aggiornato e firmato, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto deve essere presentato in sede di rendiconto ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

SPESE AMMISSIBILI:

Per l'azione a.1, la spesa massima oraria ammissibile (comprensiva di spese forfettarie) è calcolata secondo i seguenti parametri:

Numero partecipanti ai corsi	da 1 a 10	da 11 a 30
Importo orario e per partecipante	€ 20,00	€ 5,00

Es. 20 partecipanti: 200 euro (20 euro*10 partecipanti) + 50 euro (5 euro*10 partecipanti).

Spese per i relatori: Il compenso massimo per i relatori e per le prestazioni libero-professionali (compenso a docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche) è il seguente:

- € 80,00/ora (esclusi gli oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario) per docenti universitari o personale di organismi di ricerca specializzati nel settore dell'apicoltura;
- € 70,00 euro/ora (esclusi gli oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario) per docenti esperti in apicoltura e tecnici apistici già impegnati nella misura a.2.;

Il compenso massimo per i relatori è stato adeguato al dicembre 2022 rispetto a quanto riportato nella D.D. n. 23 del 31/01/2020 utilizzando la rivalutazione Istat "Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati" (<https://rivaluta.istat.it/>).

Spese di divulgazione e comunicazione: spese per la produzione e stampa di supporti didattici e materiali informativi/divulgativi dell'iniziativa a favore dei partecipanti, spese per la realizzazione di eventi in modalità telematica (ad es. spese inerenti la quota di ammortamento o noleggio (per l'annualità o per la durata interessata dall'evento) di attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse, ecc...

Spese per la progettazione e l'organizzazione: spese per affitto dei locali, delle attrezzature, stampa inviti, manifesti, spese postali, di assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti, o di altre prestazioni di servizi necessari allo svolgimento degli eventi.

c. Strumenti di informazione cartacea o via web, materiali didattici, scambio di migliori pratiche anche attraverso l'attività di networking.

- realizzazione e diffusione di pubblicazioni specialistiche tramite stampa, canali social o via web, volte al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare e di svolgimento dell'attività apistica;
- stampe e diffusione di notiziari dell'Associazione/Organizzazione, di dispense e relazioni, sussidi didattici, di volantini, schede e opuscoli informativi di carattere tecnico-normativo riguardante il settore apistico;
- abbonamenti a riviste specializzate del settore apistico per i soci apicoltori;
- realizzazione, gestione ed implementazione di siti web, i quali sono ammissibili solo se inquadrati come sussidi didattici e strumenti di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative, ed inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, tutoraggio o assistenza volte a consentire all'apicoltore il loro effettivo utilizzo;
- spese sostenute per la realizzazione, l'acquisto e diffusione del materiale informativo (sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari), comprese quelle di stampa o di carattere informatico (escluso hardware);

Spese generali: sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso se documentate. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

7.2. Azione A.2 (assistenza tecnica)

L'attività di assistenza tecnica apistica e il suo coordinamento, oggetto di finanziamento pubblico, deve essere svolta in modo esclusivo nell'ambito della struttura associativa beneficiaria. Pertanto i tecnici apistici non possono ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno dell'associazione per la quale operano.

L'importo del contributo risultante dall'applicazione dei criteri sopra riportati e loro ponderazione viene integrato da un ulteriore passaggio per giungere al contributo massimo concedibile: il contributo spettante si determina in base al numero di tecnici ammissibili a contributo e in funzione dell'emolumento massimo concedibile ad ogni coordinatore e tecnico apistico e della quota di spese generali relativa all'attività svolta.

Il numero massimo di tecnici ammissibili al contributo è stabilito sulla base di un rapporto di un numero minimo di 150 aziende per ciascun tecnico.

Il contributo sulla spesa ammessa è pari al 90%.

Caratteristiche dei tecnici apistici operanti nei servizi di sviluppo

Il personale tecnico operante nell'ambito dell'azione a.2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possesso di laurea magistrale o laurea, con superamento dell'esame di apicoltura;
- 2) possesso di diploma di istruzione di secondo grado e superamento con esito positivo dell'esame di apicoltura presso una delle università o ente formativo equipollente, in cui sia programmato tale corso (80 ore – 8 crediti formativi);
in alternativa al superamento dell'esame di apicoltura di cui sopra, potrà essere riconosciuto, nel caso di lauree ad indirizzo tecnico scientifico o diplomi di perito agrario o agrotecnico, un periodo di formazione di almeno 80 ore svolto nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e di ricerca (articoli 4 e 5 del testo unico sull'apprendistato) come tecnico apistico presso soggetti operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica alle imprese apistiche;
- 3) i requisiti minimi di cui sopra sono riconosciuti anche ai tecnici che alla data di approvazione del presente atto siano inseriti ed operino come tecnici apistici presso una delle associazioni operanti nel settore apistico o che abbiano operato nel periodo compreso tra gli anni 2016 e 2020, con mansioni tecniche di assistenza tecnica nell'ambito di programmi di supporto alle aziende apistiche finanziati ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, L.R. n. 20/98 per almeno due anni anche non consecutivi, se a tempo pieno, o proporzionalmente se a tempo parziale.

SPESE AMMISSIBILI:

Gli emolumenti vengono adeguati rispetto alle precedenti istruzioni operative (D.D. 30 luglio 2019, n. 762) utilizzando come parametro di riferimento l'importo della Categoria stipendiale impiegati di concetto n.3 della tabella stipendiale "Impiegati Agricoli del 23/02/2017", valevole anche nel 2019 (ultimo adeguamento della spesa stipendiale ammissibile per tecnici e coordinatori apistici per il programma regionale 2019-2022) e rapportandolo al medesimo parametro espresso per il 2022. La percentuale risultante è pari al 7,20%.

Le spese per trasferte e supporti tecnici vengono adeguate al 2022 rispetto a quanto riportato nella D.D. 825 del 3 dicembre 2015 utilizzando la rivalutazione Istat "Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati" (<https://rivaluta.istat.it>). La percentuale risultante è pari al 18,60%.

Pertanto gli **emolumenti** risultanti sono così suddivisi:

- emolumenti pari a euro 47.021,14 oneri fiscali compresi per ogni tecnico coordinatore (pari al massimo a uno per beneficiario);
- emolumenti pari a euro 41.553,94 oneri fiscali compresi per ogni tecnico;

A tali importi si aggiungono le **spese per trasferte e supporti tecnici** fino ad un massimo di euro 7.100,00/anno per tecnico/coordinatore, consentendo la flessibilità fino ad euro 9.500,00/anno per

tecnico/coordinatore nell'ambito della spesa massima riconosciuta complessivamente ad ogni associazione in base ai tecnici operanti e riconosciuti finanziabili.

Spese di viaggio: Tutte le spese di viaggio devono essere documentate dai titoli di viaggio: biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi (inteso come utilizzo residuale e da motivare opportunamente) ed indicate nel prospetto mensile del tecnico.

Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, devono essere indicati anche i chilometri percorsi; il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle tabelle ministeriali (<https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>).

Spese di alloggio: Per trasferte di durata superiore alle 12 ore, sono ammessi due rimborsi dei pasti (ognuno di 21 euro). Tali spese includono la tariffa media di un albergo fino alla II categoria. In alternativa, nel caso di strutture di altra natura o categoria è riconosciuta una spesa massima pari a 100,00 euro a persona per il personale incaricato (tecnici apistici che già svolgono assistenza tecnica di cui all'azione A.2. o il personale debitamente incaricato alla prestazione libero-professionale). Le fatture e/o ricevute devono riportare gli estremi del fruitore. In caso di tecnico apistico in prestazione in regime di libera professione tali spese possono essere riconosciute solo se sostenute direttamente dall'associazione.

Spese di vitto: Per i corsi di durata giornaliera (6 ore) o in alternativa per missioni di durata almeno pari a 8 ore lavorative, la cui durata dovrà essere debitamente documentata, sono ammissibili le spese di vitto dei docenti. Sarà eleggibile un solo giustificativo di spesa per il/i docente/i qualità di rimborso del pasto pari a 21 euro al giorno. Le spese di vitto vanno documentate con fatture e/o ricevute.

Spese generali: sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso se documentate. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

8. Modalità di presentazione delle domanda di aiuto e documenti da allegare

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.2 del 05/04/2023" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=512799>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed

allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 20 luglio 2023 fino al 30 settembre 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Pertanto dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del **CUP MASTER J68H2300057007** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di "Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile." In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

I beneficiari che sono risultati in posizione finanziabile nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, possono proseguire con l'utilizzo del CUP MASTER finché non ricevono la PEC con la comunicazione del CUP personale.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la

cui copia è ottenibile ogni volta che serva stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura “Reg. 2115/2021 - Anno 2023-2024” e CUP (master o personale)”**.

DOCUMENTI DA ALLEGARE- PER LE FORME ASSOCIATE:

All'interno del “QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati” della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, in formato .pdf, corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**, specificando in un campo apposito i soci con partita IVA (P) e senza partita IVA (A), **provincia** di appartenenza, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022**, e relativo numero di alveari allevati); lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato Excel, per e-mail, semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it , rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione e riguardante struttura operativa e personale tecnico;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- attestazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti;
- documentazione comprovante i requisiti descritti al punto 5) relativi il personale tecnico operante nell'ambito dell'azione a.2.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli investimenti che si intendono effettuare non rappresentano interventi di mera sostituzione (che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. 126/2022).

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non ammissibili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. Termini per la realizzazioni degli interventi e presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 10 giugno 2024 attraverso il portale SIAN servizio “Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario” come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA “Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.2 del 05/04/2023” scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=512799>

All'interno del “QUADRO E - Altra documentazione da allegare” della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) per le forme associate è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al **punto 7**).

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

Ai fini dell'espletamento del controllo tecnico-amministrativo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

AZIONE A.1 (CORSI)

Per eventi realizzati in presenza, è obbligatorio tenere un registro delle presenze con indicazione della/e data/e dell'incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on line, è obbligatorio produrre lo “screenshot” dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore riportante l'elenco dei partecipanti.

- relazione tecnica finale di ogni attività svolta, compreso del calendario di tutti gli eventi svolti in presenza o in modalità “on-line” contenente: data e ora di inizio e fine, numero di partecipanti, sede di svolgimento, relatori/docenti/consulenti impiegati ed argomenti trattati;

- rendicontazione analitica e dettagliata delle singole voci di spesa sostenute (anche per la realizzazione degli eventi) e relative fatture elettroniche/titoli di spesa, debitamente quietanzati fiscalmente regolari (bonifici ed estratto conto);
- contratti sottoscritti per prestazioni di servizi e libero-professionali unitamente al curriculum vitae aggiornato e firmato;
- copia del materiale divulgativo/informativo/prodotti multimediali prodotto e distribuito.
- lista dei destinatari del materiale di comunicazione;

AZIONE A.2 (ASSISTENZA TECNICA)

- Rendicontazione delle spese sostenute per i tecnici (il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle tabelle ministeriali <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>) con indicazione del numero di giorni annui di utilizzazione del tecnico ai fini del programma, specificando l'attività lavorativa espletata per il progetto;
- Copia del progetto;
- Rapporto informativo che confermi la presenza del tecnico in azienda o nel recapito stabilito (oppure scheda controfirmata dall'apicoltore visitato);
- Relazione tecnica finale;
- Eventuale altra documentazione probatoria e tecnica prevista dal bando regionale (es. contratto di apprendistato).

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento per quell'annualità non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. Documentazione e informazioni rese con la domanda di pagamento

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile** e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. Procedimenti e termini del procedimento

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili, finanziabili.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621." che ha aggiornato i termini dei procedimenti di cui alla D.G.R. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022 e sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili/finanziabili presentate dalle Forme associate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento;

- Il procedimento "Approvazione dell'elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo all'inserimento informatico dell'esito dell'istruttoria sul Sistema informativo agricolo nazionale SIAN e dalla ricezione dell'elenco di liquidazione delle domande istruite dal Settore competente;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 30 giorni dall'avvio del procedimento (oppure altro termine, qualora stabilito dall'organismo pagatore nazionale Agea).

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle ultime Istruzioni Operative disponibili di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

Entro il 30 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

12. Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

13. Rinuncia all'aiuto

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produs.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 marzo 2024** all'Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell'applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti:** la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere

presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.

• **rinuncia parziale degli aiuti:** la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

14. Penalità

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.

15. Cause di forza maggiore - circostanze eccezionali

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche, per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 e s.m.i. di AGEA OP.

16. Controlli in loco e sulle dichiarazioni

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

17. Controlli ex post (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

18. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

19. Regolarità contributiva

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

20. Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

• si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

21. Recupero somme indebitamente percepite

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta

la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

22. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>
- del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754>
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."
- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link "<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF>"

(Allegato 2)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023
Bando INTERVENTO B
periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024
(Azioni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5)

1. Descrizione generale dell'Intervento

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato dal Decreto 278467 del 30 giugno 2023, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. Beneficiari - chi può presentare la domanda di sostegno

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni di cui alla tabella soprastante le seguenti tipologie di beneficiario:

- a. Forme associate;
- b. Singole aziende apistiche;

a. Forme associate:

- essere costituite con atto pubblico;
- avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il voto pro capite;
- rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
- operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;
- dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

b. Singole aziende apistiche:

possono accedere alla concessione dei contributi per investimenti gli apicoltori singoli o associati con sede legale nel territorio della regione Piemonte in possesso dei seguenti requisiti:

- avere presentato denuncia annuale di possesso alveari per annualità **2022** attraverso la registrazione sulla Banca dati apistica nazionale (BDN apistica);
- essere in possesso di partita IVA per attività apistica o agricola alla data di presentazione della domanda;
- essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- condurre almeno **52** alveari, rilevati dall'ultimo censimento (**2022**) apistico nazionale. Altresi, è valido quanto riportato dal Regolamento regionale n.10/2021 "Nel calcolo numerico degli alveari 3 nuclei corrispondono ad 1 alveare";
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda;
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico sanitarie se di terzi. Se il laboratorio è di terzi, in fase di presentazione della domanda di aiuto è richiesto l'allegato attestante il contratto tra le parti relativo al comodato/affitto.

3. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per ciascun intervento.

Pertanto:

- le forme associate potranno presentare UNA domanda di aiuto per ciascuno degli interventi di cui è costituito il sottoprogramma quinquennale regionale (A, B e F);
- le singole aziende apistiche potranno presentare unicamente UNA domanda di aiuto (intervento B).

3. Dotazione finanziaria relativa a interventi e azioni

L'intero INTERVENTO B "Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali", articolato nelle azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 verrà finanziato nel per il periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2023.

Tale intervento è volto a favorire la crescita delle aziende apistiche e delle forme associate operanti in Piemonte.

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*

b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	249.953,89	60% - 75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	77.058,76	60% - 75%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	51.204,42	60% - 75%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	34.719,01	60% - 75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	519.318,64	60% - 75%

*Contributo: come previsto dal D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768, la percentuale di contributo varia in funzione del beneficiario richiedente:

- 60%: singole aziende apistiche;
- 75%: forme associate.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

4. CONTRIBUTO DISPONIBILE E LIMITI DI SPESA

- **CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LE FORME ASSOCIATE**

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	124.976,95	75%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	38.529,38	75%

b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	25.602,21	75%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	17.359,51	75%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	259.659,32	75%

● **CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE**

INTERVENTO B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO*
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	124.976,95	60%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	38.529,38	60%
b.3) Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati	25.602,21	60%
b.4) Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	17.359,51	60%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	259.659,32	60%

Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda apistica sia come partner per il tramite delle forme associate. Qualora si verifichi tale fattispecie non sarà ritenuta ammissibile la domanda presentata come singola azienda apistica.

Ai fini della concessione del contributo, per le singole aziende apistiche, dopo i controlli di ricevibilità e ammissibilità, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati risultanti dai criteri di priorità fissati al punto 5 “criteri di priorità (validi per le singole aziende apistiche)”. In seguito, verranno stilate cinque graduatorie ripartite tra le differenti azioni delle domande ricevute e complete del punteggio assegnato ad ogni domanda, con distinzione tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili parzialmente finanziabili;
- domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

Infine, verrà stilata e resa disponibile sulla pagina del bando la graduatoria finale di ammissibilità e finanziabilità per le azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 presentate dalle singole aziende apistiche.

Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili - pari a 466.127,36 euro - e in funzione della dotazione finanziaria di ogni singola azione, come stabilito dalla D.G.R. n. 42 - 7213 del 12 luglio 2023.

Per le singole aziende apistiche è previsto un **importo minimo** corrispondente ad una spesa ammissibile di **euro 2.500,00**. La **spesa massima** ammissibile è di euro **20.000,00**.

Nel caso in cui la domanda di premio contenga anche le azioni **b.4 e/o b.5**, oppure contenga entrambe le azioni b4 e b5, la spesa massima ammissibile sarà pari a **30.000 euro**.

Per quanto riguarda le forme associate l'intero importo disponibile pari a euro 466.127,36 verrà ripartito sulla base dei Criteri di riparto (validi per le forme associate) presenti al punto 5.

In seguito alla chiusura dei bandi e fino all'atto di liquidazione, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie resesi disponibili; tali rimodulazioni verranno effettuate in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

5. CRITERI PER IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO

● Criteri di riparto (validi per le forme associate)

Al fine di ripartire tra i richiedenti gli importi disponibili per l'intervento B, si procede suddividendo tali importi di contributo assegnato sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

● Criteri di priorità (validi per le singole aziende apistiche)

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l'accesso al contributo, viene assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura nell'annualità 2021-2022 e la cui domanda non è risultata tra quelle FINANZIABILI nel bando 2023 (D.D. 353 del 21 aprile 2023);
- Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, nel caso di istanza presentata da società il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nel predetto limite;
- Aziende apistiche con sede legale situata in zona di montagna;
- Aziende apistiche con sede legale situata in collina o pianura;
- Imprenditori agricoli professionali (IAP) risultante dal fascicolo aziendale;
- Apicoltori biologici.

A parità di punteggio viene data priorità al beneficiario di età inferiore. In subordine, sarà assegnata priorità agli apicoltori in possesso del maggior numero di alveari.

Nel caso delle forme associate sarà considerata l'età del legale rappresentante e qualora siano previsti più legali rappresentati quella del più giovane.

CRITERIO	PUNTEGGIO
Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura nell'annualità 2021-2022 e la cui domanda non è risultata tra quelle FINANZIABILI nel bando 2023 (D.D. 353 del 21 aprile 2023);	10
Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nei predetti limiti	7
Aziende apistiche con sede legale (indicare Comune, foglio, particella) situata in zona di <u>montagna</u>	7
Aziende apistiche con sede legale (Comune, foglio, particella) situata in <u>collina e pianura</u>	5
Imprenditori agricoli professionali (IAP)	5
Apicoltori biologici	5

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di

aiuto decade e di conseguenza si perde l'intero il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

6. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile (es. associazioni senza scopo di lucro e apicoltori che hanno volume di affari in esenzione IVA, presentando un' attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

(* Le **spese generali possono essere richieste unicamente dalle forme associate**. Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

7. AZIONI E ACQUISTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda l'acquisto dei beni da parte delle forme associate, al fine della successiva distribuzione ai propri associati, come previsto all'art. 5 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, l'importo richiesto dalla forma associata all'apicoltore non può essere

superiore alla differenza tra la spesa sostenuta (risultante in fattura) per l'acquisto del bene/servizio ed il contributo pubblico ricevuto.

I singoli apicoltori a cui verranno distribuiti del materiale di cui all'art.5, comma 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022 potranno ricevere i beni solo per il tramite di UNA forma associata.

Per le **azioni b.1 (punti 1,2,3), b.2, b.4, b.5** la domanda di aiuto deve essere accompagnata da **tre preventivi di spesa.**

Per l'azione B3, invece, la spesa è forfettaria ed è necessario indicare il n. di materiale vivo che si intende acquistare.

Si precisa che i tre preventivi devono risultare confrontabili, ossia presentare le medesime voci di spesa. I preventivi di spesa (per beni/attrezzature o acquisizioni di servizi) devono essere rilasciati da fornitori diversi e riportare in modo dettagliato l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del bene/servizio. Deve essere inserito in domanda di aiuto il preventivo che presenta l'importo inferiore.

Per i beni e le attrezzature per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario illustrare in una relazione tecnica i motivi della scelta del bene e dell'unicità del preventivo proposto. Solo in tale caso è necessario che il beneficiario fornisca nella relazione tecnica elementi a motivazione della scelta.

UTILIZZARE L'ALLEGATO "RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA Reg. 2115/2021 - Annualità 2023-2024" disponibile nella pagina del bando -in formato editabile- per la compilazione dei preventivi di spesa.

Ai sensi del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in:

- **un** anno per il materiale biologico (azione b.3);
- **tre** anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico.

Azione b.1. - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete;
2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe;
3. Sterilizzazione/disinfezione delle arnie ed attrezzature apistiche, che si articola in:
 - acquisto di attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
 - servizio effettuato da terzi per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;

4. Acquisto di presidi sanitari veterinari;

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente per la lotta alle malattie dell'alveare. L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati.

L'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE FORME ASSOCIATE

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'apicoltore e dovranno fornire a rendiconto l'elenco degli apicoltori beneficiari, corredato dell'indicazione dell'indirizzo PEC (proprio o di terzi, es. CAA), indicando per ciascuno di essi tipologia e numero di presidi sanitari acquistati e distribuiti. Non è possibile fornire la PEC dell'Associazione.

L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati, e gli stessi verranno consegnati agli apicoltori e da questi impiegati nelle proprie arnie.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna o vendita all'apicoltore da parte del canale autorizzato, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti.

Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi sanitari presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Nella fattura deve essere specificato il nominativo del socio assegnatario e la destinazione del bene o attrezzatura consegnata al socio assegnatario, riportando la dicitura: "Reg. 2021/2015 - anno 2023-2024".

Il servizio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dovrà essere erogato anche ai produttori non soci che ne dovessero fare richiesta.

	<u>Spesa massima ammissibile per le singole aziende apistiche</u>
PRESIDI SANITARI	Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore
	Euro 10,00 per alveare

Nel caso delle forme associate il riparto del contributo concedibile verrà effettuato attraverso i "Criteri di riparto (validi per le forme associate) presenti al punto 5.

Azione b.2. – Prevenzione avversità climatiche

Acquisto di:

1. sistemi di alert;
2. centraline;
3. sistemi di monitoraggio agrometeorologico;
4. attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiai.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire

informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione (abbonamenti) delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Azione b.3. - Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati

Acquisto di nuclei, pacchi d'api e api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*.

Per le corrette definizioni di nucleo, ape regina e pacco d'api si rimanda al comma 2, art. 2 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

Spesa massima ammissibile forfettaria:

- per nucleo con regina: Euro 115,00
- per ape regina: Euro 20,00
- per pacco d'api con regina: Euro 115,00
- per pacco d'api senza regina: Euro 95,00

I valori della spesa massima ammissibile forfettaria sopra riportati sono maggiorati del **+10%** se provenienti da filiera biologica (per il riconoscimento è richiesta la presentazione della **certificazione biologica**).

Nella relazione è necessario SPECIFICARE le **QUANTITÀ** richieste per ogni voce (esempio: numero di nuclei, numero di pacchi d'ape).

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del Decreto, il materiale biologico (nuclei, pacchi d'api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da **certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica***. La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

L'art. 5, comma 3, del Decreto stabilisce in **un anno** il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all'art. 5, comma 5 del medesimo Decreto); pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per l'anno 2023 e 2024, in base alla data di acquisto.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE FORME ASSOCIATE

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il fornitore di materiale apistico vivo e l'apicoltore beneficiario. È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore stesso,

che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per ciascuna fattura nei confronti degli apicoltori acquirenti. Nel caso di ritiro diretto da parte dell'apicoltore dei presidi presso i recapiti o la sede della forma associata sarà sufficiente la sola fattura.

Azione b.4. - Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo

Acquisto di:

1. arnie per l'esercizio del nomadismo;
2. attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo;
3. noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto.

DEMARCAZIONE con ACA 18- Impegni per l'apicoltura

Si segnala che coloro che hanno partecipato al bando relativo ad ACA-SRA 18 "Impegni per l'apicoltura" (D.D. 359 del 28 aprile 2023) potranno partecipare agli investimenti relativi alla razionalizzazione della transumanza (azione b.4.) **in forma condizionata** all'approvazione della modifica proposta del PSP relativa alla demarcazione tra questi due interventi, **ad eccezione dell'acquisizione di servizi di trasporto**. Pertanto, coloro che hanno partecipato al bando ACA-SRA 18 non possono accedere al cofinanziamento di servizi di trasporto.

Azione b.5. - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Acquisto di:

1. attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software) per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ad esempio:

- acquisti di macchine e attrezzature relativi a processi di estrazione;
- conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale (DPI);
- sistemi di raffrescamento fissi;
- telaini;
- melari.

Nel caso di acquisto delle arnie e sue componenti (telaini ecc...), sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

Nel caso di acquisto di recipienti (latte, fusti ecc...) e materiale vario per il confezionamento il bene dovrà permanere in azienda per i 3 anni di vincolo di destinazione.

Non è ammissibile l'attrezzatura il cui uso è ritenuto generico e non specifico per il miglioramento dell'attività dell'apicoltore (es. trincia e decespugliatore ecc.).

Si precisa che per poter acquistare beni di cui al punto 2. (conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare) è necessario possedere un proprio laboratorio oppure dimostrare la disponibilità d'uso esclusivo del laboratorio in virtù di un contratto di comodato o affitto la cui validità temporale sia pari ad almeno tre anni dalla data di effettiva acquisizione dei beni acquistati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.2 del 05/04/2023" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=512799>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 20 luglio 2023 fino al 30 settembre 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute**

eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Pertanto dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del **CUP MASTER J68H2300057007** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di "Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile." In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

I beneficiari che sono risultati in posizione finanziabile nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, possono effettuare gli acquisti utilizzando il CUP MASTER sino al momento della ricezione della PEC in cui viene comunicato il CUP personale.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del "QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati" della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE:

- Modello "DICHIARAZIONE DOMANDA AIUTO" da allegare come autocertificazione utilizzando l'**Allegato A**;
- Nel caso in cui si utilizzi un **laboratorio di terzi**, allegare il **contratto** tra le parti relativo al comodato/affitto che dimostri la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura);
- ATTESTAZIONE relativa alla detraibilità o meno dell'IVA, rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti (Modello editabile disponibile nella pagina del bando);
- TRE PREVENTIVI (OVE RICHIESTO- vedi primo paragrafo del punto 7);
- RELAZIONE TECNICA(*) illustrando le finalità dell'adesione alle azioni i cui contenuti da allegare alla domanda di aiuto sono:

1 - Il soggetto proponente

Descrivere il tipo di attività (es. apicoltore nomade o stanziale, presenza o meno di laboratorio, vendita diretta, numero di alveari e apiari, tipologie di mieli prodotti);

2 - Obiettivi e finalità

Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni, evidenziando che **non si tratta di interventi di mera sostituzione** (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

(*) Nella pagina del bando è presente, tra gli allegati, il **MODELLO di “RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA - Reg. 2115/2021 - Annualità 2023-2024”** disponibile in formato editabile per la compilazione dei preventivi di spesa e la stesura della relazione tecnica.

PER LE FORME ASSOCIATE:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, in formato .pdf, corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**, specificando in un campo apposito i soci con partita IVA (P) e senza partita IVA (A), provincia di appartenenza, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022**, e relativo numero di alveari allevati); lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato Excel, per e-mail, semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it , rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- attestazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli investimenti che si intendono effettuare non rappresentano interventi di mera sostituzione (che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. 126/2022);
- RELAZIONE TECNICA, allegata alla domanda di aiuto, in cui devono essere descritti, per ciascuna tipologia di azione, gli obiettivi, le tipologie di attività e investimenti previsti e le modalità di svolgimento, con indicazione del numero potenziale di apicoltori beneficiari, evidenziando che **non si tratta di interventi di mera sostituzione** (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

Le forme associate, a RENDICONTO, devono fornire l'elenco degli apicoltori a cui hanno distribuito il materiale di cui al comma 2, articolo 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il:

- SINGOLE AZIENDE APISTICHE: 15/05/2024;
- FORME ASSOCIATE: 10/06/2024

attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.2 del 05/04/2023" scaricabile al seguente link:

<https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=512799>

All'interno del "QUADRO E - Altra documentazione da allegare" della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE SINGOLE AZIENDE APISTICHE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato **.xml**) fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare

all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.

- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al **punto 7**)

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- ELENCO (formato .xls) DEI SOCI ASSEGNATARI CORREDATO DA INDIRIZZO PEC (proprio o di terzi, es. CAA). Non è possibile fornire la PEC dell'Associazione.
- FOTO GEOREFERENZIATA effettuata presso la sede legale dell'apicoltore delle attrezzature distribuite (ECCEZION FATTA per i presidi sanitari veterinari, azione B.1.4)
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al **punto 7**)

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo. All'interno della fattura è necessario **inserire la dicitura "Reg. 2115/2021- anno 2023/2024 e CUP (master o personale)"**.

Fornire inoltre l'elenco degli apicoltori che hanno usufruito delle azioni o del servizio svolto collettivamente dalle forme associate nell'ambito di ciascuna azione, inclusi i trattamenti, il numero di alveari trattati nell'ambito dell'azione b. 1 – punto 3 (sterilizzazione/disinfezione) e punto 4 (presidi sanitari).

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della "D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione" o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile e non asportabile** che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (2023-2034) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Al momento della domanda di pagamento deve essere fornita una **fotografia georeferenziata** (coordinate GPS) dei beni acquistati.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili, finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621." che ha aggiornato i termini dei procedimenti di cui alla D.G.R. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022.

I termini del procedimento sono comunque soggetti al rispetto delle tempistiche previste dalle ultime Istruzioni Operative disponibili di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

Entro il 30 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

12. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

13. RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 marzo 2024** all'Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell'applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti**: la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere

presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.

• **rinuncia parziale degli aiuti:** la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

14. PENALITA'

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori singoli o associati destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.

b) *Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore all'80% (accertata in fase di rendicontazione) della spesa ammessa (importi dei preventivi scelti sulla singola azione) senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 marzo della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.*

Esempio:

- Spesa ammessa da preventivo: 200 euro
- Contributo ammesso: 120 euro
- 80% della spesa ammessa: 160 euro
- Spesa rendicontata: 100 euro (quindi inferiore all'80% della spesa ammessa) → penalità
- Contributo al lordo della decurtazione: 60 euro (60% della spesa rendicontata)
- Penalità: decurtazione del 20% del contributo lordo: 12 euro
- Contributo al netto della decurtazione: 48 euro

15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche, per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 e s.m.i. di AGEA OP.

16. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

In aggiunta, per le domande presentate dalle forme associate, è previsto un controllo pari al 5% dei soci assegnatari.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificata la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di

- emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
 - d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

18. CONTROLLI EX POST (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

19. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

20. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

21. ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

22. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la

scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebitito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebitito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

23. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link ["https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977"](https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977)
- del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754>
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."
- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link ["https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF"](https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF)

(Allegato 3)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura

D.G.R. n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023

BANDO AZIONE F.1

periodo 1 agosto 2023 – 30 giugno 2024

(Attività di informazione e promozione; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale)

1. Descrizione generale dell'Intervento

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato dal Decreto 278467 del 30 giugno 2023, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. Beneficiari - chi può presentare la domanda di sostegno

Associazioni, cooperative apistiche o associazioni temporanee di scopo (ATS) che rappresentino almeno 20 produttori e 200 alveari con sede legale in Piemonte, che hanno costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda.

3. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per ciascun intervento.

Pertanto:

- le forme associate potranno presentare UNA domanda di aiuto per ciascuno degli interventi di cui è costituito il sottoprogramma quinquennale regionale (A, B e F).

4. Dotazione finanziaria relativa a interventi e azioni

AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO
F.1) Attività di informazione e promozione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale		100%
1.Dal 1/8/2023 al 30/6/2024	140.000,00 euro	

Con il presente atto è definito il contributo disponibile relativo al periodo 1 agosto 2023 - 30 giugno 2024 per un contributo totale pari a **140.000,00 euro**.

L'entità dell'aiuto per l'azione F.1 è pari al 100% della spesa ammissibile.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

4. Criteri per il riparto del contributo

Il riparto finanziario dell'importo disponibile per l'azione F.1, tra i beneficiari richiedenti in possesso dei requisiti sopracitati del contributo totale, è effettuato nel seguente modo:

- il 10% del contributo totale in quote fisse uguali fra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti;
- il restante 90% del contributo totale viene ripartito nel seguente modo:
 - 50% sulla base del numero delle aziende apistiche associate ai soggetti richiedenti e con sede legale in Piemonte;
 - 50% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche associate ai soggetti richiedenti e con sede legale in Piemonte.

I dati utilizzati per il riparto verranno estrapolati dalla BDN apistica (https://www.vetinfo.it/j6_apicoltura/welcome) e saranno quelli relativi al Censimento apistico nazionale del **2022**. I soggetti dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto e agli altri allegati richiesti, l'elenco degli associati corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione del contributo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione lineare, ovvero in misura proporzionale, per tutti).

Le domande presentate, ai fini della concessione del contributo, dopo i controlli di ricevibilità, saranno distinte tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

4. Costi non ammissibili a finanziamento

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "INVIATO" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando un'attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti (Modello editabile disponibile nella pagina del bando);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022);
- Gadget di utilità generica.

(*) Le **spese generali possono essere richieste unicamente dalle forme associate**. Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

5. Spese ammissibili a finanziamento

Spese sostenute per:

- realizzazione di manifestazioni e fiere per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare;
- organizzazione di concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità;
- realizzazione, acquisto e diffusione del materiale informativo, comprese quelle di stampa o di carattere informatico (solo software, escluso hardware);

- realizzazione, gestione ed implementazione di siti web. In tal caso, sono ammissibili anche spese per prestazioni di soggetti terzi, ai fini della gestione informatica;
- esecuzione di analisi qualitative nei limiti di spesa massima stabiliti, purché esse siano svolte e inquadrate nell'ambito di un progetto di comunicazione/promozione e miglioramento della qualità dei prodotti apistici;
- progettazione e realizzazione di eventi informativi e divulgativi, con eventuale attività di degustazione guidata, rivolta ad un pubblico di consumatori e/o operatori, compresa la produzione di materiali informativi rivolti ai consumatori;
- spese per affitto ed allestimento dei locali, stampa degli inviti o manifesti, spese postali, o altre prestazioni di servizi necessario allo svolgimento degli eventi;
- prestazioni di soggetti terzi (oltre al personale tecnico delle forme associate impiegato per questa azione, sono eleggibili a contributo gli oneri sostenuti per prestazioni libero-professionali (consulenze esterne di specialisti con esperienza nel settore, docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche): la spesa massima prevista è pari a 70,00 euro/ora (esclusi gli oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario). Le ore rendicontate devono risultare dalla relazione finale degli eventi o dal contratto presentati a rendiconto. Per tali prestazioni libero-professionali (al di fuori dei tecnici che già svolgono assistenza tecnica di cui all'azione a.2.) deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto terzo incaricato della prestazione, con allegato il curriculum vitae aggiornato e firmato, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto deve essere presentato in sede di rendiconto ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto;
- partecipazione a fiere ed esposizioni: quote di iscrizione, affitto, allestimento stand nell'area espositiva o altre prestazioni di servizi necessari alla partecipazione agli eventi;
- spese per l'organizzazione e realizzazione di eventi in modalità telematica (ad es. spese inerenti la quota di ammortamento o noleggio (per l'annualità o per la durata interessata dall'evento) di attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse, ecc.);
- rimborsi per le spese di missione (spese di: viaggio, vitto, alloggio) per docenti, relatori, consulenti.

Spese di viaggio

Tutte le spese di viaggio devono essere documentate dai titoli di viaggio: biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi (inteso come utilizzo residuale e da motivare opportunamente) ed indicate nel prospetto mensile del tecnico.

Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, devono essere indicati anche i chilometri percorsi; il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle tabelle ministeriali (<https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>).

Spese di vitto: Per i corsi di durata giornaliera (6 ore) o in alternativa per missioni di durata almeno pari a 8 ore lavorative, la cui durata dovrà essere debitamente documentata, sono ammissibili le spese di vitto dei docenti. Sarà eleggibile un solo giustificativo di spesa per il/i docente/i qualità di rimborso del pasto pari a 21 euro al giorno. Le spese di vitto vanno documentate con fatture e/o ricevute.

Spese di alloggio

Per trasferte di durata superiore alle 12 ore, sono ammessi due rimborsi dei pasti (ognuno di 21 euro). Tali spese includono la tariffa media di un albergo fino alla II categoria. In alternativa, nel caso di strutture di altra natura o categoria è riconosciuta una spesa massima pari a 100,00 euro a persona per il personale incaricato (tecnici apistici che già svolgono assistenza tecnica di cui all'azione a.2. o il personale debitamente incaricato alla prestazione libero-professionale).

Le fatture e/o ricevute devono riportare gli estremi del fruitore. In caso di tecnico apistico in prestazione in regime di libera professione tali spese possono essere riconosciute solo se sostenute direttamente dall'associazione.

Spese Generali

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

SPECIFICHE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI ANALISI:

Le analisi chimiche devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati accreditati per le prove richieste (ACCREDIA o iscritti nell'elenco regionale dei laboratori di analisi ai sensi del D.lvo n. 155/97 in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 13-1522 del 18 febbraio 2011 e circolare prot. n. 2523/DB2002 del 26 gennaio 2012 della Direzione regionale Sanità). Nel caso in cui siano previste analisi in autocontrollo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive il cui impiego è illecito o di sostanze consentite, ma entro limiti definiti dalla legge, le associazioni, le cooperative o associazioni temporanee di scopo interessate devono predisporre una procedura per la gestione delle non conformità analitiche rilevate (es. individuazione dell'azienda che ha conferito il miele, applicazione di un periodo di sospensione del conferimento del miele e/o della partecipazione dell'azienda all'evento in corso, eventuali sanzioni interne, condizioni per il reintegro dell'azienda ecc.), che deve prevedere anche una specifica comunicazione della non conformità all'ASL competente per territorio.

I beneficiari devono informare gli apicoltori, i cui campioni di miele sono sottoposti ad analisi, dei risultati delle analisi al fine di fornire indicazioni sulle modalità produttive per un miglioramento della qualità del miele.

Come previsto all'Allegato III "Voci di spesa non ammissibili" del D.M. 614768 del 30/11/2022 non sono finanziabili le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali, pertanto non sono ammissibili le analisi annoverate dall'Allegato I del D.lgs 179/2004 "Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele".

Nel caso in cui una forma associata esegua le analisi nel proprio laboratorio interno, le spese ritenute ammissibili potranno riguardare:

- spese per l'acquisto di materiale di consumo necessario per l'effettuazione delle analisi; tali spese dovranno essere rendicontate mediante appositi titoli di spesa, debitamente giustificate in relazione al numero di analisi effettuate oggetto di contributo, completi dell'elenco dei beneficiari e della relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, dei parametri individuati e del costo unitario.

6. Documentazione e informazioni rese con la domanda di aiuto o durante lo svolgimento delle attività

I beneficiari dell'azione devono presentare, unitamente alla domanda di aiuto, una relazione tecnica relativa ad un programma di miglioramento della qualità dei prodotti dell'apicoltura o ad un programma promozionale.

Durante lo svolgimento delle attività, i beneficiari dovranno comunicare almeno 48 ore prima ai Funzionari referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche e ai funzionari competenti per territorio del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali l'avvio degli eventi, la data, la sede e l'orario di svolgimento, anche nel caso in cui gli stessi vengano svolti in modalità virtuale o telematica indicando, quindi, anche le specifiche tecnico-informatiche e il link per consentire il collegamento e la partecipazione del personale regionale.

Durante la realizzazione degli eventi in presenza, è obbligatorio tenere un registro delle presenze con indicazione della/e data/e dell'incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on-line, è obbligatorio produrre lo "screenshot" dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore riportante l'elenco partecipanti.

7. Modalità di presentazione delle domanda di aiuto e documenti da allegare

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.2 del 05/04/2023" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=512799>

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian. Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati (Quadro C- Dichiarazione impegni ed allegati, pagina 51 del Gestione miele – Manuale utente Sian) viene visualizzato un elenco di tipologie di allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 20 luglio 2023 fino al 30 settembre 2023.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Pertanto dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAN le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del **CUP MASTER J68H2300057007** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di “Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile.” In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura “Reg. 2115/2021 - Anno 2023-2024” e CUP (master o personale)**.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del “QUADRO C - Dichiarazioni impegni e allegati” della procedura informatica SIAN (punto 4.2.5 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, in formato .pdf, corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUA**, specificando in un campo apposito i soci con partita IVA (P) e senza partita IVA (A), provincia di appartenenza, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022**, e relativo numero di alveari allevati); lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato Excel, per e-mail, semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it , rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- autocertificazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA;
- relazione tecnica riguardante sulle attività previste e sul risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione;
- in caso di analisi, è necessario allegare una relazione in cui è descritta la procedura utilizzata per l'eventuale gestione delle non conformità analitiche rilevate (es. individuazione dell'azienda che ha conferito il miele, applicazione di un periodo di sospensione del conferimento del miele e/o della partecipazione dell'azienda all'evento in corso);
- OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA LEGATA ALLA SINGOLA ATTIVITÀ (di cui al punto 5).

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il 10 giugno 2024 attraverso il portale SIAN servizio "Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Manuale Utente Gestione Miele - versione 1.2 del 05/04/2023" scaricabile al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=512799>

All'interno del "QUADRO E - Altra documentazione da allegare" della procedura informatica SIAN (punto 4.8.7 del Manuale) è necessario allegare:

PER LE FORME ASSOCIATE:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifico ed estratto conto;
- Nel caso di acquisti, dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA (di cui al punto 5)

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ

- relazione tecnica finale, con indicazione delle attività svolte, programma degli eventi, del calendario degli eventi (data e ora di inizio e fine dell'evento), sede di svolgimento, relatori/docenti/consulenti impiegati;
- rendicontazione analitica e dettagliata con indicazione delle singole voci di spesa sostenute, con allegati fatture elettroniche (formato .xml) o titoli di spesa debitamente quietanzati (bonifico ed estratto conto) e fiscalmente regolari e riportanti le diciture previste;
- relazione riepilogativa dettagliata sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, dei parametri individuati e del costo unitario, e degli apicoltori coinvolti nei progetti di miglioramento, comunicazione e promozione della qualità dei prodotti apistici;

- eventuali contratti sottoscritti per prestazioni di servizi, compresa l'attività libero-professionale, unitamente al curriculum vitae aggiornato e firmato dei soggetti che hanno svolto l'incarico per la prestazione di servizio;
- copia del materiale informativo/divulgativo/promozionale/prodotti multimediali prodotto e distribuito, anche sotto forma di link ad una pagina web laddove siano stati implementati contenuti relativi all'evento organizzato;
- lista dei destinatari del materiale di comunicazione;
- nel caso di eventi on-line sarà necessario inviare il link almeno 48 ore prima dell'avvio dell'evento ai funzionari referenti dei Settori Produzioni agrarie e zootecniche e Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, e ad evento concluso è necessario allegare gli screenshot dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore, riportante l'elenco partecipanti;

Si specifica che, come previsto all'art. 5, comma 6 del Decreto, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito dell'Intervento A e dell'Intervento F dovrà riportare, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile** e non asportabile che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (aa) e la provincia di appartenenza.

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, RI.BA., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della "D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione" o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento per quell'annualità non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 663070 del 28 dicembre 2022), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili e/o finanziabili.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 che integra la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462, sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento;

- Il procedimento "Approvazione dell'elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale 2023-27"
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall'avvio del procedimento.

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle ultime Istruzioni Operative disponibili di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici dell'Assessorato all'Agricoltura provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

Entro il 30 settembre della campagna di riferimento gli Uffici dell'Assessorato Agricoltura definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad AGEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

11. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 3/2023 di AGEA OP.

12. RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le forme

associate o ai referenti del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali (produz.vegetalieanimali@cert.regione.piemonte.it) nel caso in cui i beneficiari siano le singole aziende apistiche la rinuncia in tutto o in parte del contributo (consistente nella rinuncia, totale o parziale, ad una o più azioni), entro il **15 marzo 2024** all'Amministrazione regionale, che ne cura la ricezione e registra tale stato della domanda nell'applicativo Sian gestione Domanda di aiuto.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

Vengono individuati i seguenti casi:

- **rinuncia totale agli aiuti:** la richiesta di rinuncia totale della domanda di aiuto potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, da ciascun beneficiario ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.
- **rinuncia parziale degli aiuti:** la richiesta di rinuncia parziale della domanda di aiuto (consistente nella rinuncia totale o parziale ad una o più azioni) potrà essere presentata, entro i termini sopra indicati, dai beneficiari ai quali è stato concesso il contributo. La rinuncia parziale comporta la conseguente una riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

13. PENALITA'

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (Fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi.

14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it) per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;

- e) un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 33 delle Istruzioni Operative 3/2023 e s.m.i. di AGEA OP.

15. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Le Istruzioni Operative n. 61 del 13-06-2022, interpretando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del Reg. (UE) n.2015/1368 del 06/08/2015, hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma nell'anno della Programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali. Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che presenteranno nuovamente una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;

- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

16. CONTROLLI EX POST (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

17. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

18. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19. ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le aziende invece che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia:

- per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l'informazione. Tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
- si applica la soglia di euro 5.000 per l'erogazione di fondi statali. In questo caso si richiede la comunicazione. Anche tale soglia è stata introdotta con l'ultima modifica al Codice antimafia (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegati le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.)

Alla richiesta di comunicazione antimafia va allegata la:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La comunicazione antimafia ha invece una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

20. RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 – art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza dei termini concessi per la restituzione dell'indebito percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

21. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>
- del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754>
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell’apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027.”
- delle Istruzioni operative n. 3/2023 AGEA OP, scaricabili al link [“https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF”](https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9994207.PDF)

**Reg. (UE) n. 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
INTERVENTO B (Azioni b.1, b.2, b.3, b.4, b.5)
periodo 1 gennaio 2023 – 31 luglio 2023**

**MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI RELATIVI AI CRITERI DI PRIORITÀ
ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di aiuto decade e di conseguenza si perde l'intero il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

Il sottoscritto: (Nome e Cognome) _____

DICHIARA:

- di essere in possesso di partita IVA per attività apistica o agricola
- di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di _____ con il seguente numero _____
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie
 - di avvalersi di locali propri: ESTREMI SCIA/AUTORIZZAZIONE N. _____ DATA _____
 - di utilizzare strutture di terzi: ESTREMI SCIA/AUTORIZZAZIONE N. _____ DATA _____
 - Indicazione della disponibilità del laboratorio di smielatura su BDN _____
- di possedere, applicando l'equazione 3 nuclei = 1 alveare:
n. _____ (nuclei) + n. _____ (alveari) = n. TOTALE alveari: _____ denunciati nel Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità **2022 (almeno 52 alveari)**;
- di non avere richiesto ed ottenuto allo stesso titolo contributi ai sensi di altre normative da altri enti pubblici;
- di avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato;
- di non aver presentato domanda di aiuto per il tramite delle forme associate;
- che non si intendano eseguire interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

DICHIARAZIONI PUNTEGGIO AI FINI DELLA GRADUATORIA

(crociare il criterio se posseduto dal beneficiario)

CRITERIO	PUNTI	ATTRIBUZIONE DEI PUNTI
di non aver percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura nell'annualità 1 agosto 2021-31 luglio 2022 e la cui domanda non è risultata tra quelle FINANZIABILI nel bando 2023 (D.D. 353 del 21 aprile 2023);	10	<input type="checkbox"/>
di essere un giovane apicoltore con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni (nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nei predetti limiti)	7	<input type="checkbox"/>
di avere la sede legale aziendale (indicare Comune, foglio, particella) situata in zona di <u>montagna</u>	7	<input type="checkbox"/>
		Comune _____ Foglio _____ Mappale _____
di avere la sede legale aziendale (Comune, foglio, particella) situata in <u>collina o pianura</u>	5	<input type="checkbox"/>
		Comune _____ Foglio _____ Mappale _____
di essere imprenditori agricolo professionale (IAP)	5	<input type="checkbox"/>
di essere apicoltore biologico	5	<input type="checkbox"/>
TOTALE	punteggio: _____	

DICHIARA INOLTRE:

- che le attrezzature da acquistare saranno nuove di fabbrica;
- di impegnarsi a non vendere e non variare la destinazione d'uso delle attrezzature acquistate per un periodo di almeno **3 anni** per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico e **1 anno** per il materiale biologico a decorrere dalla data di acquisto;
- di impegnarsi ad operare, per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti dell'alveare, in ambienti in regola ed autorizzati ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di acquisto;
- di impegnarsi a consentire l'esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l'ottemperanza agli obblighi e agli impegni assunti;
- di impegnarsi a consentire l'accesso all'azienda alle autorità incaricate per lo svolgimento del procedimento amministrativo relativo alla presente domanda di contributo;
- di impegnarsi a produrre, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta dagli Uffici preposti durante le varie fasi del procedimento amministrativo.

Luogo e data _____

Firma del richiedente
